

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 010/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 Luglio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RECLAMO DEL CALC. ZACCANTI FEDERICO AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 117 N.O.I.F. EMESSO DALLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO IN ORDINE ALLA RISOLUZIONE INTERCORSO CON IL TARANTO SPORT S.R.L.** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D dell'8.10.08)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Zaccanti Federico annulla la delibera impugnata.

Rinvia gli atti alla Commissione Tesseramenti per l'esame del merito, ai sensi dell'art. 37, comma 4 C.G.S..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RECLAMO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.C. SAMPDORIA SPA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA POL. CIAMPINO IL "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS NOIF, RELATIVO AL CALCIATORE SODDIMO DANILO** (Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2008 – Delibera Corte di Giustizia Federale - Com. Uff. 202/CGF del 25.5.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'U.C. Sampdoria S.p.A. di Genova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RECLAMO DELL’A.S.D. PONTENURESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EBANELLI ALESSANDRO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 26.2.2009)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pontenurese di Pontenure (Piacenza) annulla la delibera impugnata.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 21 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete